

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PEGASO - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: EMPOLI FI VIA SOTTOPOGGIO PER
SAN DONATO 171

Numero REA: FI - 517145

Codice fiscale: 05053140488

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-01-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" alla raccolta n.2936	
	STATUTO	
	Art. 1 E' costituita ai sensi della legge 381/1991 una co- operativa sociale di pro-duzione e lavoro denominata "COOPERA- TIVA SOCIALE PEGASO - SOCIETA' COOPERATIVA".	
	Art. 2 La cooperativa ha sede in Comune di Empoli; essa potrà istituire con deli-bera del Consiglio di Amministrazio- ne, sedi secondarie, succursali, agenzie, rappresentanze, uni- tà locali, laboratori, punti vendita anche altrove.	
	Art. 3 La durata della società è fissata dalla data di co- stituzione fino al 2100 (duemilacento) e potrà essere proroga- ta o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea stra- ordinaria, anche prima della scadenza.	
	Art. 4 La Cooperativa, conformemente alla Legge 8 novembre 1991, n. 381, non ha scopo di lucro ed suo fine è il persegui- mento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini at-traverso:	
	A) la gestione di servizi sociosanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge 8 novembre 1991, n. 381;	
	B) l'integrazione sociale e l'inserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 no- vembre 1991, n. 381.	
	La Cooperativa si propone altresì di assicurare ai propri so- ci, mediante la gestione dell'azienda sociale cui essi parte- cipano apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni e-conomiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equi- libri economici.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercita- ta dalla Coo-perativa nell'ambito delle leggi in materia, del- lo statuto sociale e dei regolamenti interni.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo- craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri- spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter- ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istitu- zioni pub-bliche.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi essa è inoltre impegna- ta ad integra-re la propria attività con quella di altri enti cooperativi promuovendo od aderendo a consorzi o altre orga- nizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifica- zioni e inte-grazioni, il socio lavoratore stabilisce succes- sivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulte- riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigen- te, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello sco- po sociale.	

	Art. 5 Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, ai fini del perseguimento di quanto previsto al punto A) del primo comma dell'art. 3 del presente statuto (la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge 381/91) la Coopera-tiva ha come oggetto:	
	- gestione di nidi d'infanzia per l'accoglienza continua-tiva di bambini e bambine prioritariamente, ma non esclusiva-mente, rivolti alla fascia di età sino a tre anni;	
	- servizi educativi rivolti all'infanzia, anche a caratte-re domiciliare;	
	- servizi di trasporto e accompagnamento di minori, anzia-ni e disabili, con mezzi pubblici o privati;	
	- gestione di scuole di ogni ordine e grado;	
	- gestione di spazi destinati a bambini e bambine con orari ridotti e/o frequenze diversificate, comunque denominati, con proposte di attivita' di gioco e socializzazione e piu' in ge-nerale al benessere del bambino;	
	- servizi ed attivita' legate al tema della genitorialita';	
	- attivita' ed iniziative per la promozione e la diffusione della cultura al diritto all'infanzia;	
	- servizi di riabilitazione e gestione di centri specializza-ti;	
	- gestione di centri socio-educativi e servizi a carattere so-cio educativo in genere;	
	- gestione di centri diurni e residenziali di assistenza, ac-coglienza e socializzazione;	
	- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza;	
	- assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domici-liare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamen-te allestiti, o messi a di-sposizione da enti pubblici o pri-vati;	
	- gestione di strutture di accoglienza per persone anziane au-tosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette;	
	- centri diurni e altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, non-che' altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il tu-rismo sociale;	
	- formazione professionale ed orientamento al lavoro, aggior-namento, quali-ficazione, formazione in tutti i settori, con-sulenza ad attivita' formati-ve, ricerca e progettazione so-ciale;	
	- azioni di sostegno all'inserimento lavorativo mirato di sog-getti svantag-giati;	
	- gestione di case di alloggio, comunita', gruppi, appartamen-ti, centri di pronta accoglienza per giovani, bambini, anzia-ni, malati psichici, tossico-dipendenti, ragazze madri, handi-	

	cappati, immigrati, emarginati in genere;	
	- servizi paramedici, prestazioni di psicologia, sociologia, pedagogia, indagini statistiche a chiunque ne faccia richiesta, siano essi singoli, così come enti o associazioni pubblici o privati;	
	- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;	
	- servizi di accoglienza e comunque di natura socio sanitaria ed educativa rivolti a cittadini e cittadine immigrati, profughi e richiedenti asilo;	
	- servizi inerenti la promozione al legame tra generazioni diverse;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone più deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.	
	Ai fini del perseguimento di quanto previsto al punto B) del primo comma dell'art. 3 del presente statuto (l'integrazione sociale e l'inserimento socio-lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381) la Cooperativa ha altresì come oggetto:	
	a) esercizio di attività diverse nel settore dell'agricoltura ricomprese nel seguente elenco, finalizzate all'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate:	
	- lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi;	
	- progettazioni, messa in opera di piante e di arredo a verde, nonché gestione e manutenzione di opere a verde;	
	- progettazione e gestione di iniziative agrituristiche;	
	- creazione di vivai sociali, con piante, fiori ed ortaggi, costruendo inoltre serre allo scopo di potere consegnare ai singoli soci ed a terzi piantine selezionate esenti da virus e da altre patologie in genere;	
	- fornitura di consulenza, assistenza tecnica, operativa e promozionale in agricoltura, ai soci ed a terzi;	
	- fornitura di servizio a terzi per la raccolta di prodotti agricoli, coltivazione dei fondi, taglio dei boschi, rimboschimenti e forestazione, giardinaggio, allevamenti e impiego di macchine ed attrezzature agricole;	
	- erogazione dei servizi alle imprese agricole, ed a soggetti terzi operanti nel settore agricolo e agro-alimentare in genere, ivi inclusa l'assistenza alla distribuzione e alla vendita dei prodotti;	
	b) assunzione di appalti per l'esecuzione di lavori, di forniture per servizi di ogni tipo e genere da privati, dallo Stato, da Enti Pubblici e Società;	
	c) servizi di trasformazioni alimenti e preparazione pasti;	
	d) servizi di pulizia, compresi quelli preliminari e complementari ai medesimi;	
	e) servizi di facchinaggio, movimentazione e carico/scarico	

	merci;	
	f) servizi di sgombero di abitazioni ed immobili ad uso commerciale, e traslochi nazionali;	
	g) servizi di catering e banqueting con somministrazione di alimenti e bevande;	
	h) gestione di mense, ristoranti, pensioni, alberghi, bar, strutture sportive, ricreative e ricettive;	
	i) preparazione e sporzionamento pasti per mense pubbliche;	
	l) servizio di imbustamento, raccolta, trasporto, smistamento, distribuzione di buste, posta pubblicitaria, raccomandate, pacchi postali;	
	m) servizi di fattorinaggio e di ritiro e consegna a domicilio di merci, medicinali, plichi e documenti;	
	n) servizi di affissione pubblica, posa in opera di segnaletica stradale, distribuzione di bollette e di materiale pubblicitario, lettura di contatori acqua, luce, gas, svolgimento di interviste e raccolte di dati a carattere statistico;	
	o) servizi di progettazione, realizzazione, manutenzione e giardinaggio relativi ad aree verdi pubbliche e private, compresi quelli preliminari e complementari ai medesimi;	
	p) servizi inerenti l'igiene urbana e la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei materiali destinati al riutilizzo;	
	q) servizi di trasporto di pasti e generi alimentari per conto proprio e terzi;	
	r) servizi di trasporto ed autotrasporto di cose e persone in conto proprio o per conto terzi, con mezzi propri e/o di terzi;	
	s) servizi complementari a quelli di istruzione, quali vigilanza, accompagnamento e simili;	
	t) organizzazione per conto terzi di fiere, convegni, seminari, mostre, congressi ed altre iniziative similari, curandone la realizzazione in tutte od anche solamente in alcune fasi, incluso, a titolo meramente esemplificativo, il servizio di segreteria organizzativa delle iniziative, il loro allestimento tecnico, il montaggio dei palchi, l'accoglienza e l'accompagnamento dei partecipanti, la predisposizione degli atti e dei documenti necessari ed inerenti il loro svolgimento;	
	u) prestazione di servizi e gestione di attività commerciali nel settore del turismo, gestione di strutture di ricezione turistica, gestione di strutture di somministrazione alimenti e bevande in ogni forma, gestione di strutture di intrattenimento in ogni forma, ospitalità familiare e di comunità (bed&breakfast, agriturismo, case per ferie, camping), gestione di itinerari turistici;	
	v) servizi nel settore del turismo, quali la creazione, gestione e commercializzazione di pacchetti turistici, la gestione di itinerari turistici e di servizi connessi all'accoglienza turistica;	

	z) commercio all'ingrosso ed al minuto di qualunque genere merceologico;	
	aa) assemblaggio e montaggio di prodotti su commissione, e operazioni di magazzinaggio incluso servizi di raccolta, ricevimento, custodia, manipolazione, imballaggio e consegna di merci e prodotti in genere;	
	bb) creazione di laboratori permanenti di ogni tipo e genere per la produzione e la vendita di manufatti di ferro, legno, plastica, pelle, maglieria e altri materiali;	
	cc) gestione di negozi, magazzini, locali per uffici, spacci per la vendita di prodotti agricoli, generi alimentari cartolerie, giocattoli, di ogni tipo di merce e qualsiasi genere di commercio con l'estero per l'importazione e l'esportazione di ogni genere di merci;	
	dd) gestione di edicole di giornali, copisterie, tipografie, distributori di carburante, autoparcheggi, camping, distributori automatici;	
	ee) custodia temporanea di animali domestici;	
	ff) gestione di centralini e call center, e servizi di portierato e custodia di edifici pubblici e privati;	
	gg) gestione di parcheggi sia pubblici che privati;	
	hh) riparazione e manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici e di macchinari e lavori di piccola manutenzione in genere;	
	ii) restauro e recupero di mobili ed arredi;	
	ll) servizi cimiteriali e ad essi connessi;	
	mm) servizi di progettazione grafica anche informatica inclusa la stampa tipografica ed ogni altra attività legata ai servizi di promozione e marketing;	
	nn) consulenza e servizi informatici in genere, ivi inclusa la configurazione di hardware, la realizzazione di software, la realizzazione e la gestione di siti internet anche conto terzi.	
	La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qualsiasi settore produttivo in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	La società potrà altresì svolgere attività di formazione ed aggiornamento professionale inerenti alle attività di cui sopra ed ogni altra attività finalizzata all'inserimento ed al reinserimento socio-lavorativo di persone svantaggiate.	
	Limitatamente alle attività di cui al punto B) del primo comma dell'art. 3 del presente statuto la cooperativa dovrà rispettare quanto previsto dal comma 2 dell'art. 4 della Legge n. 381/1991 in tema di proporzione dei lavoratori svantaggiati sul totale dei lavoratori a tali attività adibiti.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa inoltre, promuove ed organizza:	

	- incontri, convegni, congressi, simposi e conferenze a carattere nazionale ed internazionale;	
	- attività di ricerca, editoriale, didattico-formativa ed informativa, attraverso l'istituzione di corsi, conduzione di studi, pubblicazione di opere, elaborati, bollettini e rassegne;	
	- collaborazioni con altre Associazioni, Enti, che perseguano finalità con-gruenti all'oggetto sociale.	
	Ognuna delle predette attività potrà essere comunque svolta in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2.545-septies del codice civile.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, ovvero avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.	
	Art. 6 Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. I soci possono appartenere alle seguenti categorie:	
	- soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali; fra di essi sono compresi i lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	

	esclusivamen-te per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-fetti della legge 381/91;	
	- soci sovventori che partecipano ai programmi di sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale;	
	- soci fruitori che, partecipando alla cooperativa, soddisfano un bisogno, loro o dei propri familiari, tramite l'attività specifica della cooperativa stessa.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni anche non riconosciute ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che eser-citano in pro-prio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo l'insindacabile valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-zionamento della società.	
	Art. 7 La Cooperativa potrà istituire una categoria spe-ciale di soci cooperatori ai sensi dell'Art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obbli-ghi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori co-munque in possesso dei requisiti di cui all'Art. 6 del presente statuto che intendano completare la loro forma-zione o valutare in modo graduale il pro-prio inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-le verrà fis-sata, nei limiti di legge, in apposito regolamen-to in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rap-porto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresenta-re altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non go-dono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'Art. 12 del presente statu-to, il socio appartenente alla categoria spe-ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale ri-sarcimento del danno, con un preavviso di al-meno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	

		che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.
		Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'Art. 14 del presente statuto:
		a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
		b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
		c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.
		Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.
		Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'Art. 6 del presente statuto.
		Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.
		Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.
		Art. 8 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:
		a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita;
		b) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e rispettando il numero minimo di azioni da sottoscrivere previsto per ogni categoria di soci dall'ultimo comma del presente articolo, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione;
		c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si richiede di essere iscritto;
		d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare se socio lavoratore un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 4 del presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione;
		e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

10 di 30

	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 11 La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.	
	Art. 12 Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio in base alla sede della cooperativa.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione della delibera del consiglio di amministrazione, con cui si constata i legittimi motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	Art. 13 Il consiglio di amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto meno lo status connesso alla loro partecipazione alla compagine sociale e precisamente:	
	- i soci lavoratori ed i soci volontari che hanno cessato di prestare la loro opera a favore della cooperativa;	
	- i soci svantaggiati che hanno realizzato il programma educativo e formativo determinato al momento della loro ammissione a soci dal consiglio di amministrazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.	
	Art. 14 L'esclusione è pronunciata dal consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge nei con-	

	fronti del socio:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;	
	2) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;	
	3) che sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;	
	4) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;	
	5) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	6) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	7) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità senza la prevista autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	9) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci lavoratori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	Contro le deliberazioni di decadenza e di esclusione l'interessato può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio in base alla sede della cooperativa, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Art. 15 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	

	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione del Tribunale competente per territorio in base alla sede della cooperativa.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno proporre opposizione al tribunale, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 16 I soci receduti, decaduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 35 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per le azioni assegnate al socio ex articolo 2545 sexies del codice civile la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate unitamente agli interessi legali entro il termine massimo di cinque anni.	
	I soci receduti, decaduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.	
	Art. 17 In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 16.	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Art. 18 I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle azioni loro spettanti entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	In mancanza di domanda o per espressa rinuncia degli aventi diritto le somme spettanti saranno devolute al fondo di riserva.	
	Art. 19 Il trattamento economico e normativo dei soci lavo-	

	ratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto del-la natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per pre-stazioni analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della pre-stazione lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.	
	Art. 20 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi secondo le regole fissate dal presente capo, da offrire in sottoscrizione ai soci o a terzi.	
	L'emissione degli strumenti finanziari partecipativi è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con la quale vengono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione, le eventuali modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad essi attribuiti.	
	L'assemblea straordinaria, in ossequio a quanto disposto dall'Art. 2526 C.C., con modifica dell'atto costitutivo, può emettere altri strumenti finanziari partecipativi, disciplinando la misura dei diritti patrimoniali e di amministrazione ad essi attribuiti.	
	Art. 21 I conferimenti dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 ciascuna.	

	Tali conferimenti confluiscono in una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa e attribuiscono la qualifica di socio finanziatore.	
	Art. 22 Ai possessori di strumenti finanziari a cui spetta il diritto di voto è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte, secondo criteri fissati dall'Assemblea straordinaria nella delibera di emissione. In ogni caso, i possessori degli strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite, l'incidenza del voto sarà ridotta in capo al singolo possessore di strumenti finanziari ed in capo al singolo socio sovventore, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.	
	Le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi sono remunerate nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, fermi tuttavia restando i vincoli previsti dall'Art. 2514 C.C.	
	I possessori di strumenti finanziari forniti di diritto di voto, unitamente ai soci sovventori, non possono eleggere più di un terzo degli Amministratori.	
	Art. 23 Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea straordinaria in sede di emissione dei titoli, le azioni dei possessori di strumenti finanziari partecipativi possono essere trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 24 Oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 C.C., ai possessori di strumenti finanziari partecipativi il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione dei titoli.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, se corrisposto ad un socio cooperatore titolare degli strumenti finanziari stessi, mentre potrà avvenire per un importo pari al loro valore nominale, maggiorato della quota parte delle riserve divisibili nella misura stabilita dalla deliberazione dell'Assemblea straordinaria in sede di emis-	

	sione dei titoli, se corrisposto ad un socio non cooperatore titolare degli strumenti finanziari.	
	Art. 25 Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59.	
	Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche che le associazioni ed enti anche non riconosciuti.	
	I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita da soci lavoratori ordinari o svantaggiati o soci volontari.	
	Art. 26 I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque e zero centesimi) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 20 (venti).	
	Art. 27 Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 28 L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta 1 solo voto se persone fisiche e un massimo di 5 voti se soggetti diversi dalle persone fisiche, in relazione	

	all'ammontare dei conferimenti secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli; può anche stabilire che i titoli non vengano emessi.	
	Art. 29 Oltre che nei casi previsti dall'Art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	Art. 30 Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.	
	In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente libere, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.	
	Il valore di ciascuna azione è Euro 25,00.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci ed ai lavoratori dipendenti della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci lavoratori.	
	All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azio-	

	ni di parteci-pazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di Partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile; la relativa decisione è presa dall'assemblea che delibera l'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa.	
	L'Assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazio-ne cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remune-razione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 31 L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperati-va, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le Assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'Organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle Assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.	
	Art. 32 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperati-va il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabi-lito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.	

	Art. 33 Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni nominative, ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori di cui al precedente Titolo V, rappresentato da azioni nominative ciascuna del valore nominale di Euro 25,00, destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'articolo 5 del presente statuto;	
	c) dal capitale costituito dall'ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25,00;	
	d) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dai soci lavoratori e dai soggetti diversi;	
	e) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 35;	
	f) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge;	
	g) dalla riserva straordinaria.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.	
	Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci co-operatori nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento.	
	La Società non emette i titoli di cui alla presente lettera a) ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.	
	Art. 34 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze	

	relative alla struttura ed all'oggetto della coope-rativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito del numero di azioni sottoscritte e versate, ovvero anche mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n.59.	
	Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare ratifica dello stanziamento dei trattamenti di cui al precedente periodo operato dagli amministratori. La ripartizione dei ristorni avverrà secondo criteri pro-porzionali alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato da ciascun socio lavoratore, che saranno specificati in apposito regolamento interno a norma degli articoli 3 e 6 della L. 142/01 e successive modifiche e dell'art. 2521 del Codice Civile.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 35 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da distribuire:	
	1) ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;	
	2) ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, in misura non superiore a quanto stabilito nel precedente punto 1, aumentata fino a 2 punti;	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	f) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	

	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finchè non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.	
	Art. 36 Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale. Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il consiglio di amministrazione;	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato;	
	d) l'assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.	
	Art. 37 Le assemblee sono ordinarie o straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè nel territorio nazionale) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:	
	a) pubblicazione su uno dei quotidiani "IL TIRRENO" o "LA NAZIONE" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	
	b) avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata spedita mediante il servizio postale o con lettera consegnata a mano ai soci e da ciascuno firmata in copia per ricevuta e con apposizione della data di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova scritta. Ivi inclusi tutti gli strumenti informatici presenti e futuri quali a mero titolo di esempio la posta elettronica semplice o la posta elettronica certificata (PEC), dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza dei componenti gli organi amministrativo e di controllo; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno entro il termine previsto nel precedente articolo 34 per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della presentazione della richiesta.	

	La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 38 L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del consiglio di amministrazione;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto nel successivo articolo 43 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;	
	3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti per tutta la durata del loro ufficio; delibera l'eventuale revoca;	
	5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l'incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del codice civile, secondo quanto previsto nel successivo art. 43 del presente statuto e determina il corrispettivo relativo all'intera durata dell'incarico;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art. 2409 bis, se nominato;	
	7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	8) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	9) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e dalle leggi vigenti in materia;	
	10) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;	
	11) delibera l'emissione di azioni destinate ai sovventori e di azioni di partecipazione cooperativa previste dal Titolo IV del presente statuto;	
	12) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	13) delibera le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto approvandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.	

	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, nonché sulle autorizzazioni agli amministratori eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori stessi, ferma in ogni caso la responsabilità degli amministratori per gli atti da loro compiuti.	
	Art. 39 L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	Art. 40 L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Nelle votazioni si procederà peralzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, ma sempre in modo palese.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.	
	Art. 41 Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte. Ogni socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	Ciascun socio diverso dalla persona fisica avrà diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regolamento nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 21 del presente statuto.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, che non rientri fra i soggetti indicati dall'art. 2372, 5° comma Cod. Civ., ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ogni socio può rappresentare solo un altro socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	

	cui la coope-rativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche con-giuntamente il cinque per cento degli aventi diritto al voto.	
	Art. 42 L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, ac-certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimen-to ed accerta i risultati delle votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	Art. 43 Il consiglio di amministrazione si compone di un numero variabile da 3 (tre) a 15 (quindici) consiglieri eletti dall'assemblea generale.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci lavoratori, ordina-ri o volontari ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori diversi dalle persone fisiche.	
	Il consiglio di amministrazione resta in carica da uno a tre esercizi, secondo la decisione di volta in volta presa dall'assemblea; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto.	
	Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui al presente ar-ticolo, ove nominati, curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e rife-riscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, se nomi-nato, con la periodicità di almeno ogni 180 giorni sul generale andamento	

	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazio-ni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Il consiglio di amministrazione sulla base delle informazioni ricevute, valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società. Quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e valuta, sulla base della relazione degli eventuali organi delegati, il generale andamento della gestione.	
	Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi eventualmente delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.	
	Art. 44 Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusiva, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, e in particolare la competenza a deliberare l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.	
	Rientrano tra i compiti del Presidente il coordinamento dei lavori del consiglio di amministrazione, nonchè provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.	
	Le votazioni sono palesi. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.	
	Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	

	ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non sono prese in conformità della legge e dello statuto possono essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindacale, dagli amministratori assenti o dissenzienti; possono altresì essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.	
	Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, o nella nota integrativa se il bilancio è redatto in forma abbreviata, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 45 Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sempre costituita da soci lavoratori, ordinari o volontari.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	Art. 46 Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.	
	L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	

	Non può essere designato quale Presidente del consiglio di amministrazione la stessa persona che ha ricoperto tale carica continuativamente nei tre mandati precedenti.	
	Art. 47 Il collegio sindacale sarà nominato quando necessita obbligatoriamente ai sensi di legge o quando comunque, anche se non obbligatorio, l'assemblea deliberi di nominarlo.	
	Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.	
	Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	Art. 48 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	Il collegio sindacale, salvo diversa determinazione dell'assemblea, esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, codice civile.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.	
	In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.	
	I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individu-	

28 di 30

29 di 30

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 23 C. 5 D.Lgs. n. 82/2005 che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Atto registrato a Firenze il 10/01/2017 al n. 675/1T.

Copia rilasciata ad uso della C.C.I.A.A.

Bollo assolto ai sensi del Decreto 22.2.2007 mediante MUI.